

Cassazione civile sez. trib., 02/09/2025, n. 24390

### **RILEVATO CHE**

1. Il Comune Genova ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1000/2021 in materia di TARI.
2. La societ  OVS Spa ha resistito con controricorso.
3. La AMIU   Azienda Multiservizi ed Igiene Urbana Spa   rimasta intimata.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Il Comune Genova e la societ  OVS Spa, in ragione della pendenza di  serie  trattative al fine di comporre il contenzioso in esame, hanno chiesto, concordemente, un rinvio dell udienza.
2. Tale istanza merita accoglimento, in difetto di ragioni ostative, sicch  la causa va rinviata a nuovo ruolo.

### **P.Q.M.**

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cos  deciso in Roma il 27 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2025.

**Campi meta**

**Massima :** *In materia di ricorso per cassazione relativo alla TARI, qualora le parti contendenti (Comune e società) chiedano concordemente il rinvio dell'udienza a causa della pendenza di trattative volte alla composizione del contenzioso, l'istanza merita accoglimento e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.*

**Supporto Alla Lettura :**

### **T.A.R.I.**

Si tratta della tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utente. È stata introdotta con la legge di stabilità per il 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). La Tassa sui Rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.